

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1310

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto

Presentato alla Presidenza il 31 marzo 1969

ONOREVOLI COLLEGI! — La disciplina del pagamento delle vincite al lotto, contemplata nella legge sul lotto pubblico (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni) e nel relativo regolamento (approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni), prevede che i ricevitori siano autorizzati a pagare, senza altra formalità, all'infuori di quella della presentazione della bolletta vincente, vincite d'importo non superiore a lire 25.000. Tale importo può essere elevato a lire 75.000, ma in questo caso occorre il preventivo nulla osta dell'intendenza di finanza sede di archivio, dopo avere controllato la corrispondenza della bolletta con la matrice e convalidato così la sussistenza della vincita.

Per importi superiori, debbono provvedere le intendenze di finanza, sedi di archivio, mediante l'emissione di mandati diretti esigibili presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Ma le intendenze di finanza possono essere chiamate a pagare vincite di importo anche inferiore a lire 25.000, e ciò avviene quando i ricevitori esauriscono i fondi a disposizione.

Questa evenienza, che di rado si verifica in periodi normali, in questi ultimi tempi è divenuta assai più frequente, tanto che, come si è verificato in alcune estrazioni al principio e alla fine del 1968, talune intendenze hanno dovuto far fronte al pagamento di una grande mole di vincite di piccolo importo, normalmente pagate dalle ricevitorie, perché quest'ultime avevano in breve tempo esaurito i fondi dell'incasso.

Gli adempimenti relativi al pagamento delle numerosissime vincite, la maggior parte delle quali relative all'uscita di numeri singoli giuocati con il diffuso sistema dell'«ambata», hanno posto in crisi le intendenze di finanza e le ragionerie provinciali dello Stato interessate, che si sono trovate a dovere fronteggiare, per siffatti pagamenti, una mole di lavoro enorme con mezzi adeguati solamente al periodo di normalità.

Quando le intendenze debbono provvedere direttamente al pagamento delle vincite, le norme vigenti prevedono, infatti, che, prima dell'emissione del mandato a favore di ogni vincitore, una commissione di archivio deve confrontare, una per una, le bollette vincenti con le rispettive matrici.

Questa procedura, dato l'eccezionale numero di bollette presentate all'incasso, ha creato gravi difficoltà che, per quanti sforzi abbia fatto l'Amministrazione esplicando il massimo impegno, ha procurato inevitabili ritardi ed evidente scontento nel pubblico.

Si rende, pertanto, necessario garantire, anche in occasione di numerose vincite, un sollecito smaltimento del lavoro relativo al loro pagamento e questo intento può essere raggiunto facendo sì che il maggior quantitativo di tali vincite continui ad essere pagato dai ricevitori.

Come si è detto, l'inconveniente che si riscontra nel pagamento delle vincite di piccolo importo da parte delle ricevitorie è di non potere soddisfare completamente e sollecitamente le richieste del pubblico perché i fondi a disposizione dei ricevitori non sempre sono sufficienti alla bisogna. Qualche volta, tale carenza può essere determinata dall'obbligo che hanno i ricevitori di versare il martedì successivo ad ogni estrazione l'incasso conseguito, fatta deduzione dell'acconto di aggio e, una volta al mese, delle competenze al personale sussidiario, nonché delle vincite pagate che, non poche volte, avendo il ricevitore a disposizione per tale pagamento solamente la giornata del lunedì, sono al di sotto della somma disponibile.

Dotare i ricevitori di disponibilità liquide che non derivino dall'incasso della ricevitoria, non è realizzabile attesa la strutturazione giuridica e contabile del servizio. La possibilità, tuttavia, di soddisfare le richieste dei vincitori nella stessa ricevitoria è attuabile col sistema dei mandati a favore del ricevitore, con la diversità che in tali mandati possono essere comprese tutte le vincite d'importo unitario fino al limite stabilito, presentate nel termine di prescrizione, e che la procedura relativa ai compiti di verifica degli archivi segreti è snellita nel senso che la verifica delle bollette vincenti, adottate talune cautele, è posticipata rispetto alla emissione del titolo di pagamento.

Per ovviare al secondo inconveniente, il ricevitore, a modifica della norma vigente, può essere autorizzato a trattenere in tutto o in parte la rimanenza di cassa, in modo da avere a propria disposizione l'intera settimana per il pagamento delle vincite e, nello

stesso tempo, potere, nello spazio di più settimane — sempre, s'intende, prima che scada il termine della prescrizione — pagare il maggior numero possibile di vincite relative alla estrazione in cui l'evento eccezionale si è verificato.

Nell'introdurre le predette innovazioni nel sistema del pagamento delle vincite, si può elevare da lire 25.000 a lire 100.000 l'importo massimo delle vincite che i ricevitori possono direttamente pagare con i fondi della riscossione, tenendo presente che il limite fissato con il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, era di lire 1.700. Tale aumento — che in occasione di vincite di carattere eccezionale, il cui importo globale supera quello dell'incasso della settimana, non può trovare pratica applicazione — in tempi normali faciliterà in modo sensibile il pagamento delle vincite.

Le innovazioni dianzi elencate comportano le modifiche alla vigente legislazione (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni) comprese nell'accluso schema.

Con l'articolo 1, viene data una nuova ste-sura all'articolo 34 della legge sul lotto, nel quale, oltre all'elevazione a lire 100.000 del limite dell'importo delle vincite che i ricevitori possono pagare con i fondi della riscossione, si precisano meglio i casi in cui le bollette vincenti debbono essere trasmesse alla intendenza di finanza; si porta da 10 a 30 giorni dalla presentazione della bolletta vincente il termine entro cui l'intendenza deve provvedere al pagamento della vincita e si commina una precisa sanzione a carico di quei ricevitori che dovessero rifiutarsi di ritirare le bollette vincenti presentate dai giuocatori per l'inoltro all'intendenza.

Con l'articolo 2, sono stabilite le modalità per l'emissione del mandato cumulativo a favore del ricevitore per il pagamento delle vincite fino a lire 100.000 che il ricevitore stesso non ha potuto pagare per mancanza di fondi, ed è previsto l'esonero dal controllo preventivo delle bollette vincenti con le matrici.

Con l'articolo 3, viene concessa al ricevitore la facoltà di trattenere il residuo incasso dell'estrazione, in modo da accrescere la sua disponibilità di fondi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonché quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.

A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la Commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia lo importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente ».

ART. 2.

Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della riscossione

della vincita il ricevitore, il quale curerà lo incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilità, deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiagiuochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:

« Visto regolare al confronto col copiagiuochi ».

Il ricevitore è responsabile dell'esattezza della compilazione del copiagiuochi.

Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadrupliche esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce lo ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico dell'Amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio, se occorre, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'ine-

sistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta è addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

Un esemplare del modello con il quale è stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, è inviato alla Corte dei conti.

La riscossione delle vincite è fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sarà versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

Nessun compenso è dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

ART. 3.

Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, può chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.

Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: « Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata ». A questo fine il ricevitore compila

un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle già pagate e di quelle rimaste da pagare.

La richiesta è immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

Il ricevitore, il martedì successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalità relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui all'articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

Presentandosene la necessità, il ricevitore può rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.